

**Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
del 17 ottobre 2013**

- Capitolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Forma giuridica e scopo
Art. 2 Sede, iscrizione
- Capitolo secondo: Organizzazione dell'Istituto di previdenza
Art. 3 Organi
Art. 4 Segreto e responsabilità
Art. 5 Formazione, integrità e lealtà dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione
Art. 6 Composizione e costituzione del Consiglio di amministrazione
Art. 7 Designazione dei rappresentanti del datore di lavoro nel Consiglio di amministrazione
Art. 8 Designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi
Art. 9 Compiti del Consiglio di amministrazione
Art. 10 Convocazione e decisioni
Art. 11 Compiti e composizione della Direzione
Art. 12 Costituzione del rapporto d'impiego della Direzione e del personale dell'Istituto di previdenza
Art. 13 Compiti Ufficio di revisione
- Capitolo terzo: Prestazioni dell'Istituto di previdenza
Art. 14 Prestazioni
- Capitolo quarto: Proventi dell'Istituto di previdenza
Art. 15 Proventi
- Capitolo quinto: Finanze
Art. 16 Patrimonio
Art. 17 Garanzia dello Stato
Art. 18 Gradi di copertura iniziali
Art. 19 Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali
Art. 20 Contabilità
Art. 21 Spese d'amministrazione
- Capitolo sesto: Rimedi giuridici
Art. 22 Controversie in materia di previdenza professionale e di responsabilità
Art. 23 Controversie in materia di diritto pubblico
- Capitolo settimo: Disposizioni transitorie
Art. 24 Trasferimento dei rapporti di previdenza
- Capitolo ottavo: Disposizioni finali
Art. 25 Diritto sussidiario
Art. 26 Entrata in vigore

Statuto
dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
(del 17 ottobre 2013)

Richiamato l'art. 51a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l'invalidità, e la Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, il Consiglio di amministrazione emana il presente Statuto.

Capitolo primo
Disposizioni generali

Forma giuridica e scopo	Art. 1 Sotto il nome di Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito: Istituto di previdenza) è costituito un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria. Questo ha lo scopo di assicurare il personale definito dall'art. 2 cpv. 1 lett. a), b), c), d) del Regolamento di previdenza e i loro superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.
Sede e iscrizione	Art. 2 ¹ L'Istituto di previdenza ha sede a Bellinzona. ² L'Istituto di previdenza è iscritto nel Registro della previdenza professionale. ³ L'Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.

Capitolo secondo
Organizzazione dell'Istituto di previdenza

Organi	Art. 3 Gli Organi dell'Istituto di previdenza sono: 1) il Consiglio di amministrazione; 2) la Direzione; 3) l'Ufficio di revisione.
Segreto e responsabilità	Art. 4 ¹ Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo dell'Istituto di previdenza sono tenute, riservati i doveri di comunicazione ed informazione imposti dalla legge, a mantenere il segreto nei confronti di terzi su quanto vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni (art. 86 LPP). L'obbligo di mantenere il segreto concerne segnatamente la situazione personale, lavorativa e finanziaria degli assicurati, dei loro congiunti e dei datori di lavoro, e permane anche dopo la cessazione della carica o funzione. ² Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo dell'Istituto di previdenza rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza (art. 52 LPP).
Formazione, integrità e lealtà dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione	Art. 5 ¹ Conformemente all'art. 48f cpv. 1 OPP2 le persone che si occupano della gestione di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale. Ai sensi dell'art. 51a LPP le persone che si occupano della gestione dell'Istituto di previdenza devono garantire la loro disponibilità a seguire la formazione iniziale e permanente nell'ambito della previdenza professionale.

²Ai sensi dell'art. 51a LPP i membri del Consiglio di amministrazione devono garantire la loro disponibilità a seguire la formazione iniziale e permanente nell'ambito della previdenza professionale.

³Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'Istituto di previdenza devono inoltre adempiere le condizioni di integrità e lealtà previste dagli art. 51b, 51c LPP e 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l OPP2.

Composizione e costituzione del Consiglio di amministrazione

Art. 6

¹Organo supremo ai sensi dell'art. 18 della Lipct è il Consiglio di amministrazione. Questo è un organo paritetico composto di 10 membri, dei quali 5 sono rappresentanti dei datori di lavoro e 5 degli assicurati attivi.

²I membri del Consiglio di amministrazione sono designati per un periodo di 4 anni in conformità con i disposti degli art. 5 e 6 del presente Statuto. La durata in carica scade alla fine del mese di giugno dell'anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali. La durata massima della carica è di 12 anni.

³Il Consiglio di amministrazione provvede alla propria costituzione. Elege per un periodo biennale un Presidente ed un Vice Presidente, scelti a turno, e in alternanza tra loro, tra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli degli assicurati attivi.

⁴Presidente e Vice Presidente formano l'Ufficio presidenziale. Essi organizzano e preparano le sedute del Consiglio di amministrazione.

Designazione dei rappresentanti del datore di lavoro nel Consiglio di amministrazione

Art. 7

¹Al Consiglio di Stato compete la designazione dei rappresentanti del Cantone e dei datori di lavoro affiliati.

²In conformità con il disposto di cui all'art. 18 Lipct, il Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale è membro del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei datori di lavoro.

Designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi

Art. 8

¹Gli assicurati attivi possono designare i loro rappresentanti direttamente o tramite le organizzazioni sindacali, ritenuto che ogni candidatura deve essere presentata da almeno 15 proponenti tra gli assicurati attivi al Consiglio di amministrazione entro la fine dell'anno che precede quello di nomina. La designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi avviene in forma tacita quando il numero dei candidati è di cinque. Se il numero dei candidati è superiore a cinque, l'Istituto di previdenza organizza l'elezione secondo le norme stabilite nel Regolamento concernente la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione.

²Nella designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi deve essere debitamente tenuto conto di un'adeguata rappresentanza delle differenti categorie professionali.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Art. 9

¹Il Consiglio di amministrazione assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei compiti legali e stabilisce gli obiettivi e i principi strategici, nonché i mezzi necessari per la loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla stabilità finanziaria e sorveglia la gestione.

²I compiti del Consiglio di amministrazione sono i seguenti:

- a) propone al Consiglio di Stato nell'ambito della Legge sull'Istituto di previdenza eventuali modifiche del sistema di finanziamento;
- b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c) emana e modifica i regolamenti;
- d) allestisce e approva il conto annuale;
- e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f) definisce l'organizzazione;
- g) organizza la contabilità;

- h) definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
- i) garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- j) nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- k) nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;
- l) decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicuratore;
- m) definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n) verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;
- o) definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
- p) definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di altri datori di lavoro.

³ Il Consiglio di amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un'adeguata informazione dei suoi membri.

⁴ Stabilisce, tramite Regolamento separato, le indennità dovute ai suoi membri, ritenuto che i costi relativi alla partecipazione ai corsi di formazione sono assunti dall'Istituto di previdenza.

Convocazione e decisioni

Art. 10

¹ Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria su convocazione del Presidente oppure se almeno quattro membri ne fanno richiesta.

² La convocazione deve pervenire ai membri almeno 7 giorni prima della seduta con la relativa documentazione concernente le trattande previste. La comunicazione come pure la documentazione possono essere inviate per posta elettronica e, in casi urgenti, i termini di cui sopra non hanno carattere vincolante.

³ Il Consiglio di amministrazione delibera validamente alla presenza di almeno 6 membri, dei quali 3 rappresentanti dei datori di lavoro e 3 rappresentanti degli assicurati attivi.

⁴ Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. L'astensione dalla votazione non è ammessa. In caso di parità di voti, la decisione è rinviata alla seduta successiva. In caso di nuova parità il voto del Presidente, ma non quello del Vice Presidente che dovesse trovarsi a farne le veci, è decisivo.

⁵ Il contenuto sommario delle discussioni e le decisioni è riportato nel verbale della seduta. Quest'ultimo è approvato in occasione della seduta successiva.

⁶ Il Consiglio di amministrazione può deliberare validamente in via di circolazione (per posta o per e-mail), purché la decisione sia approvata a maggioranza dei 3/4 dei membri. La relativa decisione deve essere protocollata in occasione della successiva seduta del Consiglio di amministrazione.

Compiti e composizione della Direzione

Art. 11

¹ La Direzione dell'Istituto di previdenza esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione e si occupa della gestione corrente nel rispetto dei limiti di competenza che le sono attribuiti dal Regolamento concernente le competenze. La Direzione rappresenta l'Istituto di previdenza verso l'esterno ed è diretta dal Direttore, assistito dal Vice Direttore.

² La Direzione elabora con il Presidente le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione. Di principio, la Direzione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Costituzione del rapporto d'impiego della Direzione e del personale dell'Istituto di previdenza

Art. 12

¹I rapporti di lavoro della Direzione e del personale dell'Istituto di previdenza sottostanno al diritto pubblico.

²Alla Direzione e al personale sono applicate per analogia le disposizioni della Lord, della Lstip e dei relativi regolamenti, ritenuto che per la loro applicazione è competente il Consiglio di amministrazione.

³Il Consiglio di amministrazione approva l'organigramma delle funzioni e stabilisce le relative classificazioni.

⁴Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore e il Vice Direttore sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale. Per giustificati motivi il Consiglio di amministrazione può prescindere dalla pubblicazione del bando di concorso.

⁵La Direzione nomina il personale sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale.

Compiti dell'Ufficio di revisione

Art. 13

¹L'Ufficio di revisione verifica se:

- a) il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b) l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c) sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo;
- d) i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e) in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f) le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- g) le disposizioni dell'articolo 51 c sono state rispettate.

²L'Ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al cpv. 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

³Se necessario, l'Ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza.

Capitolo terzo

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Prestazioni

Art. 14

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della legge sull'Istituto di previdenza;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio;
- j) Il capitale di decesso.

Capitolo quarto
Proventi dell'Istituto di previdenza

Proventi

Art. 15

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) le prestazioni di libero passaggio;
- g) i riscatti;
- h) i redditi del patrimonio;
- i) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Capitolo quinto

Finanze

Patrimonio

Art. 16

¹Il Consiglio di amministrazione amministra il patrimonio, in applicazione dell'art. 71 LPP e art. 49, 49a OPP2 in modo tale da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

²In applicazione dell'art. 49a OPP2 il Consiglio di amministrazione è competente a emanare il Regolamento concernente la gestione del patrimonio.

Garanzia dello Stato

Art. 17

¹Ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 LPP l'Istituto di previdenza al 31 dicembre 2012 si trova in situazione di capitalizzazione parziale. In applicazione dell'art. 72c LPP è data la deroga alla capitalizzazione integrale vista la garanzia del Cantone di cui all'art. 17 della Legge sull'Istituto di previdenza.

²L'obiettivo del grado di copertura globale dell'Istituto di previdenza al 31 dicembre 2051 è stabilito almeno all'85%.

Gradi di copertura iniziali

Art. 18

¹Entro il 31.12.2013 l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza determina il grado di copertura globale e il grado di copertura per gli assicurati attivi all'1.1.2012, ai sensi dell'articolo 72b LPP.

²Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza può dedurre le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione dal patrimonio netto e aggiungere agli impegni l'accantonamento per la copertura delle garanzie di pensione agli assicurati con 50 anni e più di età al 31.12.2012.

³Se il grado di copertura globale è inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1° gennaio 2030, sull'ammanto, il Cantone versa all'Istituto di previdenza, l'interesse minimo LPP.

⁴I gradi di copertura di cui al cpv. 1 devono essere mantenuti almeno al loro valore determinato per l'1.1.2012 fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale.

Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

Art. 19

Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72e cpv. 1 lettera b LPP non è più raggiunto, l'Istituto di previdenza prende misure secondo gli art. 65c e 65e LPP.

Contabilità **Art. 20**
¹L'Istituto di previdenza elabora il rendiconto annuale che comprende il bilancio, il conto di esercizio, l'allegato, il rapporto dell'Ufficio di revisione e quello del Perito in materia di previdenza professionale.

²Il conto d'esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Spese d'amministrazione **Art. 21**
Le spese amministrative devono essere iscritte nel conto d'esercizio dell'Istituto di previdenza.

Capitolo sesto **Rimedi giuridici**

Controversie in materia di previdenza professionale e di responsabilità **Art. 22**
¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica. Lo stesso vale per le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'art. 52 LPP.

²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

Controversie in materia di diritto pubblico **Art. 23**
Contro le decisioni dell'Istituto di previdenza in materia di diritto pubblico è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

Capitolo settimo **Disposizioni transitorie**

Trasferimento dei rapporti di previdenza **Art. 24**
¹L'Istituto di previdenza, in conformità con il disposto di cui all'art. 23 Lipct, prosegue l'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, riprendendone attivi e passivi con effetto al 1° gennaio 2013.

²È allestito un bilancio di apertura con valuta 1.1.2013. Questo bilancio informa sui valori patrimoniali, sugli obblighi, sulle riserve e sugli accantonamenti.

³La prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012 è accreditata con valuta 1.1.2013 sul conto individuale degli assicurati attivi.

Capitolo ottavo **Disposizioni finali**

Diritto sussidiario **Art. 25**
Per quanto non previsto dalla presente legge, fa stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

Entrata in vigore **Art. 26**
Lo Statuto, richiamata la presa di conoscenza della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale del 21 febbraio 2014 entra in vigore con effetto 1° gennaio 2013.